

LAZIOcrea S.p.A.

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI CONTACT CENTER
DEL N.U.R. E AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO DELLA REGIONE LAZIO - C.I.G.**

9568900A13

Verbale n. 3

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 09:45 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 - 00142 Roma, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara, come espressamente consentito dall'art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e previsto dai par. 18-19 del Disciplinare di gara e così composto:

- Vittorio Gallinella Responsabile del Procedimento
- Antonio De Matteis Membro
- Rita Nobili Membro

Alle ore 09:45, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara aperta e validamente costituita la seduta riservata. Il Seggio acquisisce il parere legale (prot. LAZIOcrea n. 6861 del 29/03/2023) reso dalla funzione "*Procedure di gara e contrattualistica pubblica*" dell'Area Affari Legali, nei termini indicati nel precedente Verbale n. 1 del 14/02/2023 (prot. LAZIOcrea n. 5218 del 08/03/2023) e nel Verbale n. 2 del 27/02/2023 (prot. LAZIOcrea n. 5983 del 17/03/2023)

Offerta n. 1 - aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata

Relativamente alle dichiarazioni rese nell'All. 2 "*Dichiarazioni integrative*" si rileva quanto segue.

In relazione al punto sub a) di cui al Verbale n. 1 nel parere legale si specifica che "*l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 può essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico. La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità*



del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante ed è effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto. Il requisito della gravità del fatto illecito va in particolare valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale, quindi, in considerazione della specifica attività che l'appaltatore è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare".

In relazione al punto b) di cui al Verbale n. 1 nel parere legale si specifica che l'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede l'esclusione per "l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale."

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 5/2021, ha affermato che "i partecipanti ad un Consorzio Stabile *"danno vita ad una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto"*.

Ne discende che il Consorzio Stabile è una entità autonoma, con proprie risorse, con propri mezzi, con proprie qualificazioni che può eseguire le attività contrattuali in proprio o grazie alla designazione di una Consorziata. La società consorziata designata non potrà partecipare alla gara, anche autonomamente, essendosi già "impegnata" ad eseguire i lavori con la designazione del Consorzio; tale divieto, però, non si estende alle Consorziato non designate come esecutrici, che quindi possono partecipare alla gara senza rischiare alcuna esclusione.

Il seggio di gara decide, pertanto, di avviare, come suggerito dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 6, un contraddittorio procedimentale in relazione al punto sub a) di cui al Verbale n. 1 al fine di verificare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. c), c-ter) del D. Lgs. n.



50/2016, la sussistenza di un eventuale presupposto idoneo a concretizzare una ipotesi di grave negligenza professionale o una significativa/persistente carenza nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto.

A tal fine il seggio di gara chiede alla Stazione Appaltante di invitare il concorrente in questione a fornire dettagliate informazioni/documentazione sui i seguenti aspetti:

- documentazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, con indicazione precisa della Stazione Appaltante, del C.I.G. e della base d'asta;
- contratto stipulato con il Comune di Roma, con evidenza dell'importo contrattuale e della procedura di gara;
- caratteristiche dell'inadempimento contestato all'operatore economico, delle giustificazioni e dei chiarimenti adottati in qualità di consorziata esecutrice;
- evidenza della connessione/non connessione tra la condotta valutata e l'oggetto del contratto da affidare;
- dettaglio dei provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo relativi idonei a prevenire ulteriori illeciti e di quant'altro eventualmente ritenuto utile ai fini della dimostrazione all'efficacia delle misure di *self cleaning* eventualmente adottate.

Offerta n. 2 - Consorzio Stabile Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa

Relativamente a quanto dichiarato dal Consorzio in merito all'art. 80, co. 5 lettere c) del D.Lgs. n. 50/2016 il seggio di gara, acquisito quanto indicato nel parere legale reso dalla funzione "*Procedure di gara e contrattualistica pubblica*" dell'Area Affari Legali, decide di avviare, come suggerito dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 6, un contraddittorio procedimentale al fine di verificare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, la sussistenza di un presupposto idoneo a concretizzare una ipotesi di grave negligenza professionale.

A tal fine il seggio di gara chiede alla Stazione Appaltante di invitare il concorrente in questione a fornire dettagliate informazioni/documentazione sui i seguenti aspetti:



- caratteristiche dell'inadempimento contestato alla consorziata esecutrice ed eventuale rilevanza in relazione al rapporto giuridico intercorrente tra esecutrice e Consorzio Stabile;
- dettaglio dei provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo relativi idonei a prevenire ulteriori illeciti e di quant'altro eventualmente ritenuto utile ai fini della dimostrazione all'efficacia delle misure di *self cleaning* eventualmente adottate.

Offerta n. 4 - RTI GPI S.p.A. - Comdata S.p.A.

Relativamente a quanto dichiarato dall'operatore mandatario GPI S.p.A. in merito all'art. 80 co. 5 lett. c ter) del D. Lgs. n. 50/2016 (punti sub a); b) di cui al Verbale n. 1), acquisito quanto indicato nel parere legale reso dalla funzione "*Procedure di gara e contrattualistica pubblica*" dell'Area Affari Legali, il seggio di gara decide di avviare, come suggerito dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 6, un contraddittorio procedimentale al fine di verificare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. c), c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016, la sussistenza di un eventuale presupposto idoneo a concretizzare una ipotesi di grave negligenza professionale o una significativa/persistente carenza nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto.

A tal fine il seggio di gara chiede alla Stazione Appaltante di invitare il concorrente in questione a fornire dettagliate informazioni/documentazione sui i seguenti aspetti:

a) in relazione al punto sub a) di cui al Verbale n. 1:

- caratteristiche dell'inadempimento contestato all'operatore economico;
- provvedimento di revoca disposto a seguito di definizione transattiva (con evidenza di entrambi i provvedimenti);
- dettaglio dei provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo relativi idonei a prevenire ulteriori illeciti e di quant'altro eventualmente ritenuto utile ai fini della dimostrazione all'efficacia delle misure di *self cleaning* eventualmente adottate.

b) in relazione al punto sub b) di cui al Verbale n. 1:



- caratteristiche dell'inadempimento contestato all'operatore economico, con particolare evidenza al ruolo e alle responsabilità dell'impresa ausiliaria;
- provvedimento di revoca disposto dal Comune di Nerviano;
- contratto di avvalimento, con specifica indicazione delle responsabilità e delle attività in capo all'operatore economico nella sua qualità di impresa ausiliaria.

c) in relazione al punto sub c) di cui al Verbale n. 1):

- in relazione alla sanzione amministrativa dell'importo di euro 3.071,26 estinta in data 23/07/2020, il Seggio, acquisito quanto indicato nel sopra specificato parere legale, reputa le contestazioni non incidenti sulla moralità e/o serietà professionale dell'Appaltatore.

Relativamente a quanto dichiarato dall'operatore mandante Comdata S.p.A. in merito all'art. 80 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (punti sub a); b); c) di cui al Verbale n. 1), il seggio di gara rileva che nel citato parere legale reso si precisa che l'art. 80, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 prevede l'esclusione per l'operatore che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Tuttavia, come previsto dalla norma in esame, *"un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali."*

Alla luce di quanto sopra, in relazione ai punti sub a), b), c) di cui al Verbale n. 1 il seggio di gara decide di avviare un contraddittorio procedimentale al fine di verificare il possesso del requisito dell'art. 80 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

A tal fine il seggio di gara chiede alla Stazione Appaltante di invitare il concorrente in questione a fornire dettagliate informazioni ed evidenza documentale di quanto dichiarato al fine di consentire ogni verifica in merito alla sussistenza del suddetto requisito.



Offerta n. 5 CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa

In relazione al quesito posto nel verbale n. 2 nel già citato parere legale si specifica che il disciplinare prevede chiaramente quale unico mezzo di partecipazione alla gara – e dunque strumento esclusivo di veicolazione dei relativi elementi, tecnici ed economici innanzitutto – la piattaforma informatica S.TEL.LA gestita dalla Direzione Centrale Acquisti di Regione Lazio, in quanto sistema in grado, tra le altre cose, di garantire non soltanto la *par condicio* tra i concorrenti, ma al contempo anche la trasparenza, la tracciabilità e la segretezza dei dati ivi immessi.

Il Disciplinare e il regolamento di utilizzo della predetta piattaforma richiamano espressamente i principi di autoresponsabilità e diligenza nell'utilizzo della piattaforma nonché il principio della segretezza delle offerte prevedendo, a pena di esclusione, il divieto di qualsiasi forma di anticipazione degli elementi dell'offerta economica all'interno di quella tecnica.

Il T.A.R. Trento n. 156/2021 ha chiarito che la tutela che il principio di segretezza delle offerte *"copre non soltanto l'effettiva lesione ma anche il semplice rischio di pregiudizio"*, ragione per cui *"già la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere l'imparzialità della valutazione"*.

Il Consiglio di Stato n. 448/2022, intervenendo nella medesima fattispecie, ha rigettato l'appello sulla base del solo principio di segretezza elevato a parametro di rango costituzionale in quanto corollario di quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, precisando che *"nelle gare pubbliche incentrate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il principio di segretezza dell'offerta economica impone che la relativa tutela si estenda a coprire, non solo l'effettiva lesione del bene protetto, ma anche il mero rischio di pregiudizio al medesimo, perché la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo"*.

La sola possibilità di conoscere gli elementi attinenti all'offerta economica consente di modulare il giudizio sull'offerta tecnica si da poterne sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte complessivamente considerate; tale possibilità, anche solo eventuale, inficia la regolarità della procedura in quanto è idonea a



compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo. Trattasi dell'applicazione di principi generali rispetto ai quali non è necessaria una specifica previsione del bando di gara impingendo la questione su parametri anche costituzionali di immediata applicazione (art. 97 Cost.)".

Dopo attenta valutazione delle circostanze fattuali e di quelle giuridiche, come illustrate nel suddetto parere legale, il seggio di gara decide di proporre alla Società Appaltante l'esclusione del concorrente CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa dalle successive fasi di gara.

Alla luce della proposta di esclusione, il seggio di gara ritiene assorbita l'analisi delle dichiarazioni, contenute nella Busta "A" Documentazione amministrativa, rese dal suddetto concorrente in relazione a quanto previsto dall'art. 80, co. 5 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, come indicate nel Verbale n. 1.

Offerta n. 6 - Netith Care S.r.l.

Relativamente a quanto dichiarato dal Consorzio in merito all'art. 80, co. 5 lettere c) del D. Lgs. n. 50/2016 (sentenza di condanna di primo grado - nei confronti del legale rappresentante - dal Tribunale di Caltanissetta in data 19/03/2021 per i reati di cui agli art. 113, 434 e 449 c.p.) nel parere legale si evidenzia che *"le fattispecie di grave illecito professionale enunciate nelle Linee guida A.N.A.C. e nel medesimo art. 80, hanno carattere esemplificativo, potendosi desumere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata dell'attività professionale dell'operatore economico di cui sia accertata la contrarietà a un dovere posto da una norma civile, penale o amministrativa, se stimata idonea a metterne in dubbio l'integrità e l'affidabilità (ex multis delibera n. 330/2022-prec 50/2022/F)".* Al contempo si precisa che la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto. Alla luce di quanto sopra il seggio di gara decide di ritenere non rilevante ai fini di quanto indicato dall'art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 la sentenza di condanna sopra citata e per l'effetto di considerare la

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A" Documentazione amministrativa", conforme a quanto previsto dal punto 13 del Disciplinare di gara.


Alle ore 15.00 si dichiara chiusa l'odierna seduta e il Responsabile del Procedimento si riserva di convocare il seggio di gara a successiva data, all'esito del ricevimento della documentazione integrativa dei concorrenti, come indicato nel presente Verbale.

Letto e sottoscritto:

Vittorio Gallinella



Rita Nobili



Antonio De Matteis

